

Ministero della Pubblica Istruzione
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Area degli ordinamenti e dei curricoli

Prot. n. 4110

Roma, 21 maggio 2001

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Ai Provveditori agli Studi
Loro Sedi
Al Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Sede

e p.c. Alla Regione Sicilia - Assessorato per i Beni
Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione
Palermo

Al Servizio per gli Affari Economico - Finanziari
Sede

Al Servizio di Controllo Interno
Sede

Alla Segreteria Centrale degli Ispettori Tecnici
Sede

Alle Segreterie Regionali degli Ispettori Tecnici
Sede

Al Servizio per la Comunicazione
Sede

All'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione

All'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa

Agli Istituti di ricerca regionale educativa
Loro Sedi

Al Servizio per l'Automazione Informatica e
l'Innovazione Tecnologica

Sede

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sede

Alla Segreteria del Signor Ministro
Sede

Alle Segreterie dei Sigg.ri Sottosegretari
Sede

Oggetto: Progetto nazionale triennale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Premessa

Con la presente lettera-circolare si trasmette il decreto n.91 del 21.05.2001 relativo al progetto nazionale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia. Sul progetto è stato sentito il parere del C.N.P.I. che ha espresso parere favorevole, formulando altresì alcune osservazioni e proposte che sono state recepite nel decreto.

Il decreto stesso è sottoposto al prescritto controllo preventivo di legittimità della Corte dei

Conti. Nelle more dell'esame da parte del predetto organo e con riserva di far conoscere l'esito del controllo, si ritiene di fornire alcune indicazioni illustrative del progetto in vista della sua attuazione.

Il progetto - predisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 - definisce un insieme di obiettivi, strumenti e interventi per favorire un graduale e qualificato processo di sviluppo della scuola dell'infanzia, in relazione alla prima applicazione della legge di riordino dei cicli e nella prospettiva della definizione dell'art. 8 del citato D.P.R. 275/99. Con esso inoltre si intende perseguire l'obiettivo prioritario inerente l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione lungo tutto l'arco della vita.

Il progetto ha la durata di un triennio, e in ogni caso fino alla completa attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 275/99. Gli esiti di tali iniziative costituiranno elementi di riferimento per la definizione del già citato art. 8 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento.

Tale progetto costituisce un ulteriore passaggio di quel processo di qualificazione che ha caratterizzato l'evoluzione della scuola dell'infanzia e che ha i suoi più significativi punti di riferimento negli Orientamenti del 1991, nell'attuazione di nuovi modelli didattico-organizzativi scaturiti dalla sperimentazione Ascanio, nelle pratiche riflessive promosse dal progetto di formazione in servizio Alice. Esso rappresenta inoltre un'ulteriore tappa del processo di integrazione del sistema formativo, culminato nella legge 10 marzo 2000, n.62 e caratterizzato in questo settore scolastico dalla pluralità e dalla ricchezza degli apporti dei diversi soggetti istituzionali.

Finalità del progetto e quadro di riferimento

Il progetto è volto a sostenere l'elaborazione di curricula ispirati a criteri e standard di qualità, alla flessibilità organizzativa e didattica, alla continuità del processo educativo, attraverso un insieme articolato di percorsi di ricerca e riflessione negoziati, condivisi, diffusi, tra soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella qualificazione di questa scuola. In tale ottica, il progetto si inserisce nelle iniziative che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, il Ministro può promuovere per esplorare innovazioni concernenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e di orientamento.

Il quadro di riferimento delle iniziative innovative è quello riportato all'art.2 del decreto allegato.

In particolare, l'elaborazione degli standard di qualità, oggetto dell'innovazione, si riferisce ai seguenti aspetti:

- attuazione del curriculum e relativa articolazione delle attività costituenti la quota nazionale e locale;
- realizzazione di forme di continuità con la scuola di base, i servizi educativi prescolastici, le famiglie, le istituzioni del territorio e la più ampia comunità;
- tempi di funzionamento del servizio, scansione annuale, settimanale e giornaliera;
- organizzazione del lavoro didattico e progettuale dei docenti (tempi, flessibilità, collegialità ecc.);
- iniziative di formazione in servizio;
- per le scuole dell'infanzia statali, organico funzionale del personale docente e dei collaboratori scolastici, forme di coordinamento pedagogico;
- organizzazione delle sezioni e di altre forme di raggruppamento, rapporti numerici adulti-bambini, periodi di contemporanea presenza dei docenti;
- spazi e arredi, servizi per la cura della persona, aree esterne, attrezzature.

All'interno della progettualità di ogni scuola, gli elementi di cui sopra vanno considerati e

realizzati in una visione integrata e unitaria del curricolo e dell'organizzazione; pertanto, aspetti quali ad esempio, il calendario scolastico, il tempo di funzionamento, la distribuzione delle attività tra quota nazionale e quota locale ecc., non sono da considerare isolatamente, ma vanno interpretati in funzione della qualità del progetto educativo.

Soggetti e condizioni

Possono aderire al progetto nazionale di innovazione le istituzioni scolastiche dell'infanzia statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione che, muovendo dal quadro di riferimento comune delineato sopra, concretizzano i principi sanciti dalla L.62/2000. A tale riguardo le scuole coinvolte nel progetto attivano un percorso teso alla costruzione condivisa di standard di qualità, come contributo alla generalizzazione di un sistema di garanzie educative e formative per una qualificata formazione dei bambini e delle bambine dai tre ai sei anni.

Le istituzioni scolastiche che intendono aderire al progetto, nel perseguire gli obiettivi generali del processo formativo indicati dalla legge n. 30 del 10 febbraio 2000:

- adottano gli indirizzi curricolari della scuola dell'infanzia (Orientamenti delle attività educative di cui al DM 3/6/91) alla luce dell'art. 2 della L. 30/2000 e delle indicazioni curricolari definite per la scuola di base;
- realizzano, secondo una gestione unitaria, l'orario scolastico obbligatorio di cui all'art. 6 del decreto allegato;
- organizzano il tempo scuola settimanale in non meno di 5 giorni e con una media non inferiore alle 35 ore settimanali;
- realizzano forme di continuità con la scuola di base, i servizi educativi prescolastici, le famiglie, le istituzioni del territorio e la più ampia comunità;
- organizzano l'orario di servizio dei docenti, nel rispetto delle prescrizioni definite in sede contrattuale, in base a caratteri di massima flessibilità, in funzione dell'attuazione ottimale del progetto educativo.

Organismi di supporto e sviluppo dell'innovazione

Al fine di supportare le iniziative di innovazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione delle scuole dell'infanzia, il decreto prevede, all'art. 12, l'istituzione di appositi organismi.

L'Osservatorio nazionale per lo sviluppo del sistema integrato della scuola dell'infanzia, di cui al comma 2 dell'art. 12, in relazione ai compiti attribuiti, è presieduto dal Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, o da un suo delegato, ed è composto da dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici dell'Amministrazione scolastica, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca esperti del settore, rappresentanti degli operatori della scuola dell'infanzia statale e paritaria, rappresentanti dell'ANCI in relazione alle competenze degli enti locali, rappresentanti del Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della sua scuola

Per la realizzazione concertata dei compiti relativi alla definizione dei criteri per la progettazione, all'attuazione ed al monitoraggio del progetto nazionale, all'attuazione del piano nazionale di monitoraggio degli Orientamenti educativi del 1991, previsto dal comma 3, art. 3, del decreto allegato, l'Osservatorio nazionale si articola in gruppi di lavoro tecnico-operativi in cui sia assicurata la presenza delle diverse componenti.

Presso ogni Direzione generale regionale è istituito un Osservatorio per lo svolgimento, a livello regionale, dei compiti indicati al comma 3, art. 3 del decreto. L'Osservatorio regionale, presieduto dal Direttore regionale, o da un suo delegato, è composto da dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici dell'Amministrazione scolastica, rappresentanti

del mondo accademico e della ricerca esperti del settore, rappresentanti degli operatori della scuola dell'infanzia statale e paritaria, rappresentanti dell'ANCI in relazione alle competenze degli enti locali, rappresentanti dell'Istituto Regionale Ricerca Educativa (I.R.R.E.)

Per l'attuazione concertata dei compiti relativi alla definizione dei criteri per la progettazione, all'attuazione ed al monitoraggio del progetto a livello regionale, all'attuazione del piano di monitoraggio degli Orientamenti educativi del 1991, l'Osservatorio regionale si articola in gruppi di lavoro tecnico-operativi in cui sia assicurata la presenza delle diverse componenti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 del decreto, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte nelle iniziative di innovazione, uno specifico gruppo di lavoro tecnico-operativo coordinerà le iniziative formative a livello regionale avvalendosi della collaborazione dell'IRRE, dei Centri Intermedi di Servizio (dove già funzionanti) o delle strutture tecniche funzionanti a livello periferico, delle reti di scuole già istituite sul territorio e degli istituti di ricerca e universitari.

L'Osservatorio nazionale e quelli regionali redigono specifici rapporti intermedi e finali concernenti lo stato di attuazione delle iniziative di innovazione e il monitoraggio degli Orientamenti 1991. Gli elementi di conoscenza forniti da tali organismi costituiscono la base per la definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, per la verifica triennale della L. 10 febbraio 2000, n. 30 e, ove necessario, per la revisione degli Orientamenti vigenti.

Indicazioni operative

I Direttori regionali cureranno con la necessaria tempestività la più ampia diffusione dell'iniziativa nell'ambito del territorio regionale anche attraverso la promozione di apposite conferenze di servizio rivolte ai dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia, avvalendosi della collaborazione dei provveditori agli studi e degli ispettori tecnici del settore.

I dirigenti scolastici convocheranno il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia per l'eventuale adozione del progetto di innovazione da inserire come parte integrante e qualificante del POF.

La richiesta di partecipazione al progetto, indirizzata al Direttore regionale a cura delle istituzioni scolastiche, sarà corredata dalle delibere degli organi collegiali contenenti:

- l'esplicitazione degli impegni di cui sopra;
- la progettazione di massima delle innovazioni da avviare a partire dall'a.s. 2001-2002;
- altre documentazioni ritenute utili a fornire adeguati elementi di conoscenza della scuola.

In relazione a quanto previsto dal comma 5, art. 1 del decreto, il Direttore regionale - anche avvalendosi della consulenza dei citati gruppi di lavoro tecnico-operativi costituiti all'interno dell'Osservatorio regionale-, individua le istituzioni scolastiche da inserire nel progetto di innovazione sulla base della qualità della documentazione prodotta dalle scuole e della disponibilità delle risorse, assicurando comunque una congrua ripartizione tra le varie province del territorio regionale.

In particolare, nell'ambito delle risorse disponibili, alle scuole dell'infanzia statali inserite nel progetto di innovazione si tenderà ad assicurare un tempo medio di contemporanea presenza dei docenti di almeno 10 ore settimanali, con un incremento per le istituzioni scolastiche che adottano il prolungamento d'orario di cui all'art. 6, comma 3 del decreto. Per le scuole dell'infanzia statali, nella definizione dell'organico funzionale si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 9 del decreto.

Nell'individuazione delle scuole dell'infanzia statali si darà priorità alle istituzioni che hanno già partecipato a iniziative innovative o sperimentali nell'ultimo quinquennio, con particolare riferimento ai progetti Ascanio ed Alice.

Ulteriori criteri, anche riferiti all'individuazione delle scuole paritarie, saranno definiti a cura

dei gruppi di lavoro tecnico-operativi, in modo da estendere comunque, per quanto possibile, la partecipazione delle scuole interessate, in possesso dei requisiti richiesti. Per le scuole dell'infanzia statali non partecipanti al progetto di innovazione si rimanda a quanto previsto dall'art.1, comma 6 del decreto e alle ulteriori disposizioni che dovessero intervenire in applicazione della legge n.30/2000, con particolare riferimento all'art.9 del regolamento in corso di emanazione per la definizione dei curricula della scuola di base.

II MINISTRO
Tullio De Mauro

[Decreto Ministeriale](#)